



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE

Proposta n. 1808/2024

Determ. n. **1574** del **18/11/2024**

**Oggetto: RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SINO AL 15 APRILE 2025.**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 21 del 31/07/2024, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità, programmazione dei lavori pubblici, polizia provinciale", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

**PREMESSO**, inoltre, che:

- durante i periodi in cui è possibile la formazione di ghiaccio sul piano viabile e in occasione di precipitazioni a carattere nevoso o di pioggia ghiacciata, anche a bassa quota, si riscontrano frequenti disagi per la circolazione stradale, tali da condizionare negativamente la sicurezza e il regolare scorrimento del traffico lungo le strade provinciali;
- detti fenomeni possono causare, in funzione della loro intensità, situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- al verificarsi di tali evenienze, è elevata la probabilità che veicoli in difficoltà possano causare ostacoli alla circolazione e provocarne, in taluni casi, anche l'interruzione, rendendo, conseguentemente, difficoltoso o impossibile garantire l'espletamento, da parte della Provincia di Piacenza, dei servizi di pronto intervento viario, pubblica utilità e agibilità invernale;
- in siffatte circostanze è altresì elevata la probabilità che il transito di veicoli adibiti a pubblico soccorso o in uso alle forze di polizia possa essere ostacolato o impedito da veicoli in difficoltà;

**RILEVATO** che le situazioni di problematicità sopra richiamate si riscontrano, frequentemente, non solo lungo i tratti stradali ubicati in aree montane e collinari, ma anche lungo quelli situati in pianura;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, allo scopo di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, prescrivere, per i veicoli transitanti lungo l'intera rete stradale gestita dalla Provincia di Piacenza, l'obbligo di circolazione con la disponibilità, a bordo, di dispositivi antidrucciolevoli omologati o, in alternativa, con la presenza di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio;

**CONSIDERATO** che risulta quindi necessaria l'emanazione di un provvedimento che stabilisca l'obbligo di circolazione dei veicoli, nel periodo compreso fra la data della presente e il 15 aprile 2025, con la disponibilità, a bordo, di dispositivi antidrucciolevoli omologati o, in alternativa, con la presenza di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio;

**PRECISATO** che la necessità di montare pneumatici invernali riguarda tutte le ruote del veicolo al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza alla superficie stradale, mentre quella relativa ai dispositivi antidrucciolevoli omologati può limitarsi, a discrezione del conducente e sotto la sua esclusiva responsabilità, alle sole ruote motrici;

**PRECISATO**, inoltre:

- che gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE;
- che gli pneumatici suddetti dovranno essere provvisti, in ogni caso, del previsto marchio di omologazione;
- che i mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli precisati dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/05/2011 recante "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2";
- che sono altresì ammessi i mezzi antidrucciolevoli rispondenti alla Normativa ONORM V5 119 per i veicoli delle categorie M, N e/o superiori;
- che è consentito l'impiego degli eventuali dispositivi già in possesso dei conducenti, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/05/2002 recante "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1";

**VISTI** gli articoli 5 – comma 3, 6 - comma 4 - lettera e), 37, 39 e 192 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada);

**VISTO**, inoltre, l'articolo 7 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), che attribuisce esclusivamente ai Comuni la facoltà di imporre eventuali prescrizioni della tipologia descritta all'articolo 6 - comma 4 - lettera e) del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, relativamente ai tratti di strade non comunali ubicate all'interno dei centri abitati;

**CONSIDERATO** che, pertanto, l'Ente proprietario della strada può prescrivere l'utilizzo di dispositivi antidrucciolevoli o di pneumatici invernali esclusivamente lungo i tratti stradali di propria competenza ubicati esternamente ai centri abitati;

**ESAMINATA** la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 (protocollo n. RU/1580);

**VISTI** gli articoli 77 e 122 - comma 1 - lettera f) e comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);

**VISTI**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- i vigenti Regolamenti provinciali;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa:

1. che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motoveicoli a due ruote, nel periodo compreso fra la data del presente provvedimento e il 15 aprile 2025, possano circolare sui tratti stradali di competenza della Provincia di Piacenza ubicati esternamente ai centri abitati solo se provvisti, a bordo, di dispositivi antidrucciolevoli omologati, o, in alternativa, muniti di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio e adeguati al tipo di veicolo in uso;
2. che, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui al punto 1, qualora privi di pneumatici invernali, siano obbligati a montare, in corrispondenza dei tratti interessati da tale presenza, i dispositivi antidrucciolevoli tenuti a bordo ai sensi di quanto disposto al punto 1 stesso;
3. di precisare che la necessità di montare pneumatici invernali riguarda tutte le ruote del veicolo, mentre

- quella relativa ai dispositivi antisdrucchiolevoli omologati può limitarsi, a discrezione del conducente e sotto la sua esclusiva responsabilità, alle sole ruote motrici;
4. che, nel periodo di vigenza dell'obbligo di cui al precedente punto 1, i motoveicoli a due ruote, i ciclomotori a due ruote e i velocipedi possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla superficie viabile e di precipitazioni a carattere nevoso o di pioggia ghiacciata in corso;
  5. che i dispositivi antisdrucchiolevoli omologati da tenere a bordo dei veicoli siano compatibili con gli pneumatici sui quali devono essere installati, e che, in caso di impiego, vengano seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori dei dispositivi e del veicolo;
  6. che i dispositivi antisdrucchiolevoli e gli pneumatici invernali di cui ai punti precedenti devono essere conformi a quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento;
  7. che i tecnici e gli operatori stradali assegnati al Servizio scrivente, provvedano alla conforme collocazione della necessaria segnaletica verticale;
  8. di trasmettere la presente determinazione alle autorità, agli enti e agli organi di vigilanza competenti, ai Comuni e alle Unioni dei Comuni del territorio provinciale, alle Province e ai Comuni proprietari di reti stradali contigue a quella di competenza della Provincia di Piacenza, nonché agli ulteriori organismi e soggetti interessati, come di seguito specificato:
    - Prefettura di Piacenza;
    - Comune di Agazzano;
    - Comune di Alseno;
    - Comune di Besenzone;
    - Comune di Bettola;
    - Comune di Bobbio;
    - Comune di Borgonovo Val Tidone;
    - Comune di Cadeo;
    - Comune di Calendasco;
    - Comune di Caorso;
    - Comune di Carpaneto Piacentino;
    - Comune di Castell'Arquato;
    - Comune di Castel San Giovanni;
    - Comune di Castelvetro Piacentino;
    - Comune di Cerignale;
    - Comune di Coli;
    - Comune di Corte Brugnatella;
    - Comune di Cortemaggiore;
    - Comune di Farini;
    - Comune di Ferriere;
    - Comune di Fiorenzuola d'Arda;
    - Comune di Gazzola;
    - Comune di Gossolengo;
    - Comune di Gragnano Trebbiense;
    - Comune di Gropparello;
    - Comune di Lugagnano Val d'Arda;
    - Comune di Monticelli d'Ongina;
    - Comune di Morfasso;
    - Comune di Ottone;
    - Comune di Piacenza;
    - Comune di Pianello Val Tidone;
    - Comune di Piozzano;
    - Comune di Podenzano;
    - Comune di Ponte dell'Olio;
    - Comune di Pontenure;
    - Comune di Rivergaro;
    - Comune di Rottofreno;
    - Comune di San Giorgio Piacentino;
    - Comune di San Pietro in Cerro;
    - Comune di Sarmato;
    - Comune di Travo;

- Comune di Vernasca;
- Comune di Vigolzone;
- Comune di Villanova sull'Arda;
- Comune di Zerba;
- Comune di Ziano Piacentino;
- Comune Alta Val Tidone;
- Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta;
- Unione Montana Valli Trebbia e Luretta;
- Unione dei Comuni Via Emilia Piacentina;
- Unione della Bassa Val d'Arda Fiume Po;
- Unione Valnure e Valchero;
- Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- Unione Alta Val Nure;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza;
- Comando Polizia Stradale di Piacenza;
- Servizio "Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità" della Provincia di Piacenza;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;
- Centrale Operativa 118;
- Tempi Agenzia S.r.l;
- Seta S.p.A.;
- Provincia di Pavia;
- Provincia di Lodi;
- Provincia di Cremona;
- Provincia di Parma;
- Provincia di Genova;
- Provincia di Alessandria;
- Comune di Volpara;
- Comune di S. Maria Della Versa;
- Comune di Stradella;
- Comune di Pieve Porto Morone;
- Comune di S. Rocco al Porto;
- Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda;
- Comune di Cremona;
- Comune di Polesine Parmense;
- Comune di Busseto;
- Comune di Fidenza;
- Comune di Salsomaggiore Terme;
- Comune di Bardi;
- Comune di Bedonia;
- Comune di Rezzoaglio;
- Comune di Rovegno;
- Comune di Cabella Ligure;
- Comune di Zavattarello;
- Comune di Varzi;
- Comune di Romagnese;
- Comune di Ruino;
- Comune di Canevino;
- Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Emilia-Romagna;
- al Servizio "Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità" di questa Amministrazione per la divulgazione agli organi di informazione e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

9. di dare atto che:

- la competenza istituzionale finalizzata ad assicurare il rispetto del presente provvedimento è posta in capo ai soggetti individuati dall'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), concernente l'espletamento dei servizi di Polizia stradale;

- l'inosservanza del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
  - il presente provvedimento costituisce parere preventivo favorevole in merito alle eventuali ordinanze che i Comuni territorialmente competenti potranno emettere relativamente alle analoghe disposizioni concernenti i tratti delle strade provinciali ubicati all'interno dei centri abitati (come delimitati in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 – commi 1 e 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
  - avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992;
10. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;
  11. di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2024-2026 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 42 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 43 (Bilancio di Previsione) del 20 dicembre 2023, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2024-2026, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 165 del 28/12/2023.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1574 del 18/11/2024

**Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale**

**Oggetto:** RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SINO AL 15 APRILE 2025.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 18/11/2024

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale